



STATUTO

DELLA FRATERNITÀ LA RÖSA

(Le definizioni di persone e funzioni utilizzate nello statuto valgono sia per le persone di sesso maschile che femminile. Per “fratello” si intende ovviamente anche “sorella”.)

§ 1

Personalità giuridica, denominazione e sede

Con la denominazione

in tedesco **“Bruderschaft La Rōsa”**
in italiano **“Fraternità La Rōsa”**

esiste un'associazione di pubblica utilità, avente personalità giuridica ai sensi dell'art. 60 sgg. del codice civile svizzero con sede a Poschiavo (di seguito la “Fraternità”).

La Fraternità è neutrale in termini politici e religiosi.

§ 2

Scopo

In ricordo dell'antica stazione postale La Rōsa, che un tempo offriva protezione e riposo alle persone che affrontavano il gravoso attraversamento del Passo del Bernina, la Fraternità si pone come scopo di fornire sostegno finanziario alle persone finite in una situazione di indigenza materiale, senza averne colpa, prevalentemente nell'area del Bernina e nelle regioni vicine (di seguito la “Regione”) nonché in casi di catastrofe e nel contesto dell'aiuto allo sviluppo e all'emergenza in tutti gli ambiti. Inoltre la Fraternità si impegna nell'interesse della comunità, in particolare in progetti culturali ed ecologici che vanno a beneficio del mantenimento, della promozione e della cura della Regione.

Come cause di indigenza materiale si intendono particolari colpi del destino, come decessi, gravi malattie, casi di cattiva sorte, incidenti, perdita della base materiale per sopravvivere, impoverimento, handicap fisico o psichico, casi di violenza, catastrofi naturali o catastrofi di diverso tipo ed altri accadimenti che comportino indigenza senza alcuna colpa.

La Fraternità non persegue fini di lucro. I soci della Fraternità sono esclusi dalle prestazioni di sostegno.

§ 3

Motivazioni ed obiettivi

Attraverso la Fraternità si intende riunire delle persone, a prescindere dal loro stato sociale, al fine di fornire sostegno e aiuto ai bisognosi all'interno della comunità. Inoltre, attraverso l'unione dei soci della Fraternità si intende condividere l'amore verso la Regione e consentire la realizzazione di progetti che vadano a beneficio della medesima Regione.

§ 4

Finanziamento della Fraternità

Al momento in cui aderiscono alla Fraternità, i candidati versano una quota di iscrizione una tantum di CHF 100.00 e si impegnano a versare una quota di adesione annua di CHF 60.00 per il periodo di appartenenza all'associazione. La quota di adesione viene versata la prima volta al momento dell'accoglimento all'interno della Fraternità e successivamente il 30 gennaio di ogni anno di adesione. Le coppie di coniugi o le persone che vivono in una partnership registrata devono pagare come quota di adesione annua non CHF 60,00 a persona bensì CHF 100,00 per singola coppia di coniugi o di partner conviventi.

La Fraternità si finanzia inoltre attraverso donazioni volontarie degli associati e di terzi.

Il consiglio della Fraternità può sopprimere la quota di iscrizione in determinate circostanze, a fronte della premessa che ciò funga da incentivo per l'acquisizione di soci. Le premesse in tal senso vengono stabilite per iscritto in un regolamento dal consiglio della Fraternità.

Il consiglio della Fraternità può modificare l'importo della quota di iscrizione ed anche quello della quota di adesione annua mediante una delibera. Le nuove quote entrano in vigore l'anno di attività successivo. Una simile delibera deve essere pubblicata al più tardi entro 14 giorni prima dell'inizio dell'anno di attività successivo nella homepage della Fraternità.

Le spese amministrative della Fraternità devono ammontare al massimo al 15% del totale delle entrate annuali della Fraternità derivanti da quote e donazioni.

§ 5

Soci

1. Soci

Possono essere soci della Fraternità, in linea di principio, tutte le persone fisiche che hanno compiuto il 14° anno di età, possono identificarsi con le motivazioni e gli obiettivi della Fraternità e si impegnano a sostenerla attraverso la quota di iscrizione e la quota di adesione annua. Possono essere soci della Fraternità anche le persone giuridiche.

2. Soci onorari

I soci della Fraternità che, a prescindere dal modo, si sono impegnati personalmente in misura superiore alla media per la realizzazione degli obiettivi e dello scopo della Fraternità, possono essere nominati soci onorari dietro richiesta di un membro del consiglio della Fraternità o di almeno 5 soci della Fraternità. La decisione richiede la maggioranza di 2/3 dei voti del consiglio della Fraternità. Ai soci non spetta tuttavia il diritto alla designazione di soci onorari.

Come impegno superiore alla media per la realizzazione degli obiettivi e degli scopi della Fraternità si intende quanto segue:

- reperire un numero straordinariamente elevato di soci (ad esempio, più di 30 soci durante un anno di attività);
- prestare un impegno personale a titolo gratuito nel contesto di manifestazioni della Fraternità o di questioni della Fraternità per un periodo prolungato di tempo;
- svolgere una carica della Fraternità a titolo gratuito per un periodo superiore a 6 anni oppure
- versare un importo unico straordinariamente elevato di denaro, che deve ammontare ad almeno CHF 10'000.00 oppure
- adempiere i criteri che il consiglio della Fraternità può stabilire in un regolamento distinto.

In ogni caso, al compimento del 25° anno di adesione i soci diventano automaticamente soci onorari.

I soci onorari hanno, in linea di principio, gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari, tuttavia ottengono – nella misura di quanto possibile – dei diritti speciali aggiuntivi, in conformità allo scopo della Fraternità, che devono essere determinati dal consiglio della Fraternità in un regolamento distinto. Il consiglio della Fraternità può anche stabilire in questo regolamento che i soci onorari vengano esonerati da determinati obblighi, come ad esempio l'obbligo di versare la quota di adesione annua.

3. Onorificenza die soci anorari

In caso di particolari meriti nei confronti della Fraternità, i soci onorari vengono insigniti dell'“emblema d'oro di benemerenza”.

4. Adesione dei soci

Le richieste di adesione devono essere presentate per iscritto al maestro della Fraternità dietro proposta di un socio della medesima. A tal fine, si deve utilizzare il "Modulo di iscrizione per nuovi soci" pubblicato sulla homepage della Fraternità o lo strumento di iscrizione online. L'adesione di un socio viene sancita mediante delibera del maestro della Fraternità. Questi può delegare la decisione relativa all'adesione agli altri soci della Fraternità in virtù di una delibera scritta.

L'assemblea della Fraternità si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che sia necessario o opportuno in occasione di una giornata celebrativa della Fraternità, nel corso della quale i nuovi soci prestano il loro giuramento nei confronti della Fraternità a dimostrazione del loro legame con la medesima e vengono designati “fratello” o “sorella” attraverso un “battesimo della Fraternità” celebrato dal presidente o dal maestro della Fraternità. Attraverso tale cerimonia viene sancita solennemente l'adesione dei nuovi soci. I nuovi soci possono prestare il giuramento nei confronti della Fraternità anche per iscritto. Il giuramento, basato sulle parole “Giuro solennemente e onestamente, di mia spontanea volontà, di sostenere lo scopo, gli obiettivi e la buona reputazione della Fraternità nella misura delle mie possibilità”, viene pronunciato dal nuovo socio in occasione della solenne cerimonia di adesione, ripetendo le parole del presidente o del maestro della Fraternità oppure per iscritto.

Durante le giornate celebrative della Fraternità vengono conferiti inoltre i riconoscimenti e le benemerenze ai soci ai sensi del § 5 cpv. 3 del presente statuto.

Lo svolgimento delle giornate celebrative della Fraternità viene documentato dal segretario.

5. Diritti dei soci

- Iscrizione nel registro dei fratelli con nome e numero progressivo del socio
- Facoltà di partecipare alle assemblee della Fraternità
- Diritto di proporre nuovi soci
- Diritto di proporre temi di discussione al consiglio della Fraternità
- Facoltà di portare l'emblema della Fraternità
- Diritto di ricevere la benemeranza ai sensi del § 5 cpv. 3 del presente statuto
- Altri diritti dei soci indicati nello statuto

6. Obblighi dei soci

- Versare la quota di iscrizione e la quota di adesione annua
- Tutelare la buona reputazione della Fraternità
- Portare l'emblema della Fraternità in occasione delle manifestazioni della medesima
- Prestare il giuramento della Fraternità entro un anno dall'adesione alla medesima
- Altri obblighi dei soci indicati nello statuto

7. Cessazione dell'adesione

Il socio può uscire in qualsiasi momento dalla Fraternità dandone comunicazione scritta al maestro della Fraternità.

- Dietro richiesta di un membro del consiglio della Fraternità o di almeno 5 soci della Fraternità, il consiglio della Fraternità può revocare il diritto di adesione ad un socio poiché egli ha violato palesemente un obbligo dei soci (come, ad esempio, il mancato pagamento della quota di iscrizione o della quota annuale di adesione nonostante il sollecito) oppure poiché ha leso la buona reputazione della Fraternità.
- Il decesso comporta la cessazione dell'adesione.

In caso di cessazione dell'adesione non sussiste alcun diritto nei confronti del patrimonio della Fraternità oppure del rimborso delle quote versate o delle donazioni effettuate.

§ 6

Organi della Fraternità

Gli organi della Fraternità sono:

1. l'assemblea della Fraternità
2. il consiglio della Fraternità
3. il presidente
4. il maestro della Fraternità
5. il tesoriere e
6. il segretario

Punto 1 Assemblea della Fraternità

1.1 Convocazione all'assemblea della Fraternità

I soci della Fraternità si riuniscono (di seguito "assemblea della Fraternità") su convocazione del presidente una volta l'anno in occasione dell'assemblea della Fraternità. Inoltre, il presidente dell'assemblea della Fraternità può convocare un'adunanza straordinaria ogni qualvolta sia necessario od opportuno. Il presidente può delegare tale mansione al maestro della Fraternità.

L'Assemblea ordinaria della Fraternità si terrà ogni anno tra l'inizio di luglio e la fine di novembre. L'invito all'Assemblea della Fraternità deve contenere il luogo, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere pubblicato sulla homepage della Fraternità 30 giorni, al più tardi, tuttavia, 14 giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea della Fraternità prende in consegna i rapporti annuali ed adotta le delibere relative al conto annuale. I rapporti annuali, il conto annuale e il rapporto dell'ufficio di revisione devono essere pubblicati insieme alle convocazioni all'assemblea ordinaria nella homepage oppure essere inviati per posta ordinaria o per posta elettronica entro 14 giorni dall'adunanza agli indirizzi resi noti dai soci.

Il presidente deve convocare un'assemblea straordinaria della Fraternità qualora ne facciano richiesta 1/3 dei soci o un membro del consiglio della Fraternità, indicando l'ordine del giorno. Se il presidente oppure il maestro della Fraternità, in qualità di delegato, non adempiono al loro obbligo di convocazione entro sei settimane, qualsiasi socio può richiedere la convocazione attraverso il segretario.

La convocazione ad un'assemblea straordinaria della Fraternità deve indicare la sede, la data, l'ora e l'ordine del giorno ed essere inviata entro 14 giorni dall'adunanza per posta ordinaria o per posta elettronica all'indirizzo reso noto dai soci. La convocazione all'assemblea straordinaria della Fraternità può essere pubblicata, in via aggiuntiva, nella homepage della Fraternità.

Le altre comunicazioni o convocazioni ai soci devono essere effettuate mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail reso noto dai soci. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro indirizzi di posta elettronica o di posta ordinaria al maestro della Fraternità.

I soci che non desiderano ricevere le comunicazioni e convocazioni mediante posta elettronica, possono fare richiesta scritta al maestro della Fraternità che l'invio sia effettuato per posta ordinaria. Per l'invio delle comunicazioni e convocazioni per posta ordinaria, i soci devono versare un contributo spese annuo, da pagare assieme alla quota di adesione annua, che viene stabilito dal consiglio della Fraternità anticipatamente ogni anno per l'anno successivo e va pubblicato entro 14 giorni prima dell'inizio dell'anno di attività della Fraternità per l'anno successivo nell'homepage della Fraternità. Qualora un socio non comunichi entro il 14 gennaio di ciascun anno al maestro della Fraternità che in futuro non desidera ricevere le comunicazioni e convocazioni per posta ordinaria bensì per posta elettronica, il contributo spese di questi è esigibile al 30 gennaio.

1.2 All'assemblea della Fraternità competono le seguenti attività decisionali:

- a) approvazione dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie della Fraternità
- b) presa in consegna dei rapporti annuali
- c) approvazione del conto annuale, del rapporto dell'ufficio di revisione e scarico del maestro della Fraternità nonché del consiglio della Fraternità
- d) revoca dei membri del consiglio della Fraternità per cause gravi con delibera a maggioranza di 2/3 dei voti
- e) scioglimento della Fraternità secondo § 13 dello statuto
- f) modifica dello statuto con delibera a maggioranza di 2/3 dei voti (le modifiche dello statuto possono essere proposte dal consiglio della Fraternità o da almeno 10 soci della Fraternità)
- g) attività che vengono poste a delibera dell'assemblea della Fraternità su richiesta del presidente
- h) altre attività che sono riservate alla delibera dell'assemblea della Fraternità ai sensi di altre norme dello statuto
- i) designazione dell'ufficio di revisione

1.3 Direzione dell'adunanza e verbalizzazione

Le assemblee della Fraternità sono dirette dal presidente. Il presidente può delegare la direzione dell'assemblea della Fraternità al maestro della Fraternità o ad un altro membro del consiglio della Fraternità.

Per il rilevamento dei risultati delle votazioni e delle elezioni l'adunanza designa tra la cerchia dei soci aventi diritto di voto da due a quattro scrutatori.

Sulle adunanze e sulle delibere dell'assemblea della Fraternità il segretario, ed in sua assenza un altro socio partecipante all'adunanza, redige un verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dal verbalizzante e pubblicato nella homepage della Fraternità oppure esposto presso il maestro della Fraternità affinché i soci ne possano prendere visione.

Il verbale viene approvato nell'assemblea della Fraternità successiva a maggioranza assoluta dei voti.

1.4 Diritto di voto e maggioranza

Di norma si vota con voto palese, eccetto quando la maggioranza dei soci del consiglio della Fraternità o 1/3 dei soci presenti e aventi diritto di voto all'adunanza non richiedano il voto segreto.

Tutti i soci hanno diritto a un voto nel contesto dell'assemblea della Fraternità. Le delibere dell'associazione, nella misura in cui non sia stato deciso altrimenti nello statuto, vengono adottate a maggioranza assoluta del totale dei soci presenti e aventi diritto di voto all'assemblea della Fraternità. Non si tiene conto dei voti a scheda bianca, nulli o astenuti. Il numero dei soci presenti deve essere constatato mediante un controllo delle presenze all'inizio dell'adunanza.

Se sussiste parità di voti, al presidente spetta il voto decisivo; in sua assenza esso spetta a chi dirige l'adunanza.

Nel caso si deliberi su un negozio giuridico o su una controversia tra l'associazione e un determinato socio, il suo coniuge o partner convivente o un parente in linea diretta, detto socio è escluso dal diritto di voto (art. 68 codice civile svizzero).

1.5 Voto scritto o elettronico

Al posto di un'assemblea ordinaria o straordinaria con la presenza fisica dei membri, il consiglio della Fraternità può indire una votazione o un'elezione per iscritto o elettronicamente.

Su richiesta di almeno 1/3 dei membri o di un membro del consiglio della Fraternità, è obbligatoria una riunione della Fraternità con la presenza fisica dei membri.

L'invito all'assemblea della Fraternità, in forma scritta o elettronica, deve contenere l'ordine del giorno, la scheda di voto e il termine per la presentazione della scheda di voto e deve essere inviato almeno 14 giorni prima della scadenza di tale termine e viene inviato per posta o per e-mail agli indirizzi comunicati dai membri.

Il consiglio della Fraternità riceve le schede di voto presentate per iscritto o per via elettronica e redige il verbale sulla base delle stesse. Le schede di voto devono essere allegate al verbale.

Nel condurre un'assemblea di Fraternità scritta o elettronica, il consiglio di Fraternità non è vincolato alle date del § 6 Ziff. 1.1 par. 2.

Per tutti gli altri aspetti, le clausole da 1.1 a 1.4 si applicano mutatis mutandis all'assemblea della Fraternità scritta o elettronica.

Punto 2 Consiglio direttivo (di seguito "consiglio della Fraternità")

2.1 Composizione

Il consiglio della Fraternità consiste di almeno 2 (massimo 10) membri. Al consiglio della Fraternità possono essere eletti esclusivamente i soci della Fraternità.

Del consiglio della Fraternità fanno parte comunque anche il presidente, il segretario e il tesoriere.

2.2 Nomina e revoca dei membri del consiglio della Fraternità

I membri del Consiglio della Fraternità da eleggere saranno eletti dal Consiglio della Fraternità in carica a maggioranza dei 2/3 per un periodo di 6 anni. La rielezione è possibile.

Ciascun socio della Fraternità può proporre dei candidati per il consiglio della Fraternità.

Se nel corso del mandato dei membri del consiglio della Fraternità, per qualsiasi motivo vengono designati nuovi membri, il mandato dei nuovi eletti coincide con quello degli altri membri del consiglio.

Il mandato di membro del consiglio della Fraternità o di un altro organo ai sensi del § 6 Ziff. 3-6 del presente statuto decade nei seguenti casi:

- dichiarazione scritta di dimissioni
- esclusione dal consiglio della Fraternità in seguito a delibera del consiglio della Fraternità con voto a maggioranza di 2/3
- esclusione dal consiglio della Fraternità in seguito a delibera dell'assemblea della Fraternità con voto a maggioranza di 2/3
- scadenza del mandato nel consiglio della Fraternità, che termina alla data della riunione ordinaria del Consiglio della Fraternità nell'ultimo anno del mandato.
- decesso e incapacità di agire

2.3 Convocazione alla riunione del consiglio della Fraternità (di seguito "riunione del consiglio")

Il consiglio della Fraternità si riunisce tutte le volte che lo ritiene necessario o opportuno, ma almeno una volta all'anno in una riunione ordinaria del Consiglio di Fraternità, durante la quale si tratterà in particolare, ma non esclusivamente, il rapporto annuale del Consiglio di Fraternità per l'esercizio precedente e l'elezione o la rielezione, se del caso, dei membri del Consiglio di Fraternità.

Ciascun membro del consiglio può richiedere la convocazione di una riunione del consiglio da parte del presidente. Se il presidente non soddisfa una simile richiesta entro sei settimane, il membro del consiglio che ha presentato la richiesta può convocare egli stesso la riunione del consiglio.

2.4 Mansioni

- Al consiglio della Fraternità spetta la direzione suprema della Fraternità e la vigilanza e sorveglianza sull'amministrazione
- Emanazione e modifica dei regolamenti che riguardano in particolare l'organizzazione e le procedure della Fraternità o altre questioni che ricadono nelle competenze del consiglio della Fraternità o del maestro della Fraternità nonché di quei regolamenti che sono espressamente previsti nello statuto
- Nomina e revoca delle persone a cui è affidata l'amministrazione e la rappresentanza nonché regolamentazione del loro potere di firma
- Vigilanza suprema sulle persone incaricate dell'amministrazione, segnatamente con riguardo all'ottemperamento di leggi, statuto e regolamenti
- Stesura del rapporto di esercizio e preparazione dell'assemblea generale nonché esecuzione delle sue delibere
- Controllo finanziario e pianificazione finanziaria
- Delibera relativa al conferimento di benemerienze e onori ai soci
- Approvazione del budget annuo
- Revoca dei membri del consiglio della Fraternità con maggioranza di 2/3 dei voti
- Revoca dello status di socio ad un socio con maggioranza di 2/3 dei voti
- Determinazione della quota di iscrizione e della quota di adesione annua

- Delibere relative a crediti e rendiconti per spese che non sono contenute nel budget o che eccedono la competenza finanziaria del maestro della Fraternità
- Delibera sulla concessione di fondi a fini benefici in conformità allo scopo della Fraternità

Il consiglio della Fraternità può delegare singole mansioni al maestro della Fraternità o ad altri membri della Fraternità.

2.5 Direzione del consiglio della Fraternità e verbalizzazione

La riunione del consiglio è diretta del presidente o, in caso di suo impedimento, da un altro membro del consiglio.

Sulle adunanze e sulle delibere del consiglio della Fraternità il segretario, ed in sua assenza un altro membro del consiglio della Fraternità, redige un verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dal verbalizzante e recapitato ai membri del consiglio per posta o per posta elettronica con tempestività.

Il verbale si intende approvato se non viene contestato in occasione della riunione del consiglio successiva.

2.6 Diritto di voto e maggioranza

Le sedute convocate regolarmente hanno il quorum per deliberare senza tenere conto del numero dei membri del consiglio presenti o rappresentati. Il consiglio della Fraternità adotta le sue delibere a maggioranza dei voti espressi, nella misura in cui nel presente statuto non venga deciso altrimenti.

Se vi è parità di voti, il voto decisivo spetta al presidente.

I membri del consiglio dovrebbero partecipare di persona alle sedute. Se sono impossibilitati a partecipare a una riunione, possono farsi rappresentare in tale riunione, con riguardo a punti concreti all'ordine del giorno, da un altro membro del consiglio. Un membro del consiglio delegato può tuttavia rappresentare soltanto un altro membro impossibilitato a partecipare.

La delega va consegnata per iscritto al membro del consiglio che presiede la riunione prima dell'apertura della medesima riunione. La delega va indicata nel verbale.

È possibile inoltre l'adozione di delibere per via circolare, il che richiede un voto unanime.

Punto 3 Presidente

3.1 Elezione

Il consiglio della Fraternità in carica elegge il presidente della Fraternità a maggioranza di 2/3 dei voti tra le sue fila. Egli resta in carica per 6 anni.

3.2 Mansioni

- Rappresenta la Fraternità verso l'esterno
- Presiede il consiglio della Fraternità
- Convoca il consiglio della Fraternità alle sue riunioni
- Convoca e dirige l'assemblea della Fraternità

- Altre mansioni previste nello statuto
- Mansioni del maestro della Fraternità per quanto egli non sia stato nominato

Il presidente può delegare singole mansioni al maestro della Fraternità o a un altro membro del consiglio della Fraternità.

Punto 4 Amministratore (di seguito “maestro della Fraternità”)

4.1 Elezione

Il consiglio della Fraternità in carica elegge il maestro della Fraternità a maggioranza di 2/3 dei voti tra l’ambito dei soci del consiglio. Egli resta in carica per 6 anni.

4.2 Mansioni

- Gestisce le attività della Fraternità
- Effettua le mansioni delegate dal presidente
- Propone l’assegnazione di fondi a fini benefici in conformità allo scopo della Fraternità
- Redige un budget annuale
- Dispone dei fondi previsti nel budget dal consiglio della Fraternità (il maestro della Fraternità può, in casi eccezionali, decidere di propria competenza lo sfioramento di un massimo del 15% di singole voci del budget)
- Esegue le delibere del consiglio della Fraternità o dell’assemblea della Fraternità
- Ha responsabilità sul preventivo annuale e sul rendiconto annuale
- Gestisce l’agenda della Fraternità
- In caso di delega da parte del presidente, prepara le riunioni del consiglio della Fraternità
- Prepara, organizza ed esegue le manifestazioni del consiglio della Fraternità
- In caso di delega da parte del presidente, prepara ed organizza l’assemblea della Fraternità
- Ha responsabilità per il lavoro di pubbliche relazioni, cura le tradizioni della Fraternità, organizza i meeting della Fraternità
- Amministra gli atti della Fraternità
- Prepara, organizza ed esegue le giornate della Fraternità, in occasione delle quali vengono celebrate solennemente le adesioni dei nuovi soci e vengono insigniti e onorati i soci
- Accoglie i nuovi soci
- Rappresenta la Fraternità verso l’esterno
- Altre mansioni che non sono assegnate a un determinato organo in conformità al presente statuto

Il maestro della Fraternità può delegare singole mansioni ai soci della Fraternità.

Punto 5 Tesoriere

5.1 Elezione

Il consiglio della Fraternità in carica elegge il tesoriere tra le sue fila a maggioranza di 2/3 dei voti. Egli resta in carica per 6 anni.

5.2 Mansioni

- Suggestisce la quota di iscrizione e la quota di adesione annua all'attenzione del consiglio della Fraternità, che deve deliberare in merito.
- Gestisce regolarmente la cassa della Fraternità (a tale riguardo, il tesoriere è in particolare responsabile dell'amministrazione, del fabbisogno finanziario, dei fondi di sostegno, delle riserve per le catastrofi o le emergenze straordinarie, per le spese materiali e la rappresentanza).
- Il tesoriere tiene l'archivio dei soci della Fraternità ed incassa la quota di iscrizione e la quota di adesione annua nonché le donazioni volontarie e i contributi spese dei soci e di terzi.
- Il tesoriere informa tempestivamente il consiglio della Fraternità circa donazioni straordinariamente generose in modo tale che esso possa decidere se nominare il donatore socio onorario.
- Il tesoriere informa il consiglio della Fraternità con regolarità, sull'erogazione dei fondi.

Punto 6 Segretario

6.1 Elezione

Il consiglio della Fraternità in carica elegge il segretario tra le sue fila a maggioranza di 2/3 dei voti. Egli resta in carica per 6 anni.

6.2 Mansioni

- Redige i verbali delle adunanze dell'assemblea della Fraternità e del consiglio della Fraternità.
- Documenta l'andamento delle giornate della Fraternità e di tutti gli altri eventi che riguardano il consiglio della Fraternità oppure l'assemblea della Fraternità.

Il segretario può delegare singole mansioni a un socio della Fraternità.

§ 7

Contabilità

Il consiglio della Fraternità è responsabile per la regolare contabilità in conformità alle norme pertinenti del CO (codice delle obbligazioni), in particolare con riguardo all'obbligo di gestire e conservare i registri sociali.

§ 8

Revisione

L'assemblea della Fraternità designa un esperto revisore qualificato, con un mandato di 6 anni oppure incaricandolo dello svolgimento di revisioni particolari. Egli deve essere dotato delle facoltà richieste per legge a chi funge da ufficio di revisione ordinario. L'ufficio di revisione verifica se la contabilità e il conto annuale della Fraternità sono conformi alla legge e allo statuto e presenta un rapporto scritto sugli esiti della sua verifica.

§ 9

Responsabilità

Per le obbligazioni della Fraternità risponde il patrimonio della medesima Fraternità, laddove la responsabilità dei soci è limitata alla quota di adesione annua.

§ 10

Anno di attività della Fraternità

L'anno di attività della Fraternità coincide con l'anno solare.

§ 11

Lingua

Il presente statuto è stato redatto in lingua tedesca ed italiana. In caso di dubbio fa fede il testo tedesco.

§ 12

Facoltà di firma

Il consiglio della Fraternità stabilisce la facoltà di firma dei suoi membri mediante delibera a maggioranza semplice. Nel caso in cui il diritto di sottoscrizione non sia stato determinato in questo modo, il diritto di sottoscrizione collettivo sarà pari a due.

§ 13

Scioglimento

L'assemblea della Fraternità può deliberare lo scioglimento della Fraternità a maggioranza di 2/3 dei voti, in presenza di almeno la metà di tutti i soci.

Nel caso di scioglimento, i mezzi finanziari della Fraternità che sono in esubero dopo il saldo di tutti i debiti devono essere impiegati per lo scopo indicato nel § 2 del presente statuto o trasferiti in modo vincolato a delle organizzazioni che si occupano del sostegno ai bisognosi della Regione oppure del mantenimento e della cura della Regione. Sui dettagli decide il consiglio della Fraternità.

§ 14


Altre disposizioni

Il consiglio della Fraternità ha la facoltà di effettuare modifiche formali dello statuto, che possano rendersi necessarie come, ad esempio, in seguito all'iscrizione nel registro di commercio o all'acquisizione dell'esenzione fiscale dovuta alla sua pubblica utilità, di propria iniziativa, senza dover convocare un'assemblea della Fraternità.

La Fraternità è soggetta al diritto svizzero, in particolare all'art. 60 sgg. codice civile svizzero.

La Fraternità è stata costituita in data 18.06.2010. Lo statuto è stato redatto in data 18.06.2010.

Luogo, data: 18.06.2010 / 31.10.2021 / 10.12.2022


Il presidente

Il segretario